



IL RETTORE
della Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 2332
Tit. VII, Cl. 1

N. 149

Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la Legge 23 agosto 1988, n.370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n.341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n.125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n.537 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487;
Visto il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n. 236 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449;
Visto l'art. 1, 1° comma della legge 3 luglio 1998, n.210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatori universitari deliberate dai Consigli di Facoltà;
Viste le delibere adottate dal Senato Accademico;
Considerato che i posti richiesti dalle Facoltà godono della copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
Vista la Legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visti i DD.MM. del 4 ottobre 2000, 9 gennaio 2001, 1 febbraio 2001 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare l'art. 1, comma 7;

DECRETA

Art. 1

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 4 posti di ricercatore universitario presso le sottoindicate Facoltà e per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

Facoltà di Scienze mm.ff.nn.

BIO/19 – Microbiologia generale (1 POSTO)

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno

Numero massimo di pubblicazioni valutabili: non previsto

FIS/01 – Fisica sperimentale (1 POSTO)

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno

Numero massimo di pubblicazioni valutabili: 10 (dieci)

INF/01 – Informatica (1 POSTO)

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno

Numero massimo di pubblicazioni valutabili: non previsto

L-ANT/01 – Preistoria e protostoria (1 POSTO)

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno

Numero massimo di pubblicazioni valutabili: 25 (venticinque)

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.

Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;
- 4) i professori ed i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura o nei settori affini eventualmente previsti dall'art. 1;
- 5) coloro che abbiano già presentato cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia i cui bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2008. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici.

Il candidato è escluso dalle procedure, successive alla quinta ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare.

Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici sia superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3
Domande di ammissione

La domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta in carta libera, secondo l'unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica (<http://www.unife.it>), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione alla valutazione comparativa si considereranno prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata (a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante) o consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola, 9 – Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo Archivio).

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va autenticata.

La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco il Decreto Rettorale, la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa per più settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Le donne coniugate debbono indicare il cognome da nubile.

Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la propria residenza;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 4) di non essere professore universitario di ruolo o ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini eventualmente indicati all'art. 1;
- 5) di non aver prodotto, oltre la presente, cinque domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori e professori universitari di ruolo ovvero di non aver prodotto, oltre la presente, quindici domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa esclusivamente per il reclutamento di ricercatori universitari i cui bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2008;
- 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- 7) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
- 8) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani).

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

- 1) copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
- 2) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- 3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
- 4) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 4 e nel numero massimo, ove previsto dall'art. 1.

I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 agosto 1988, n. 370.

I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 compilando l'allegato "B" al presente bando.

I titoli possono altresì essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l'allegato «B» al presente bando.

L'utilizzo degli strumenti di semplificazione da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione è consentito alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del sopracitato Decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Art. 4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda di partecipazione, dovranno essere inviate, nel numero massimo previsto dall'art. 1, con apposito plico raccomandato, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto costitutivo delle commissioni, all'indirizzo indicato nel decreto stesso.

È facoltà dei candidati inviare le pubblicazioni stesse a tutti i membri della commissione.

Per nessun motivo i candidati dovranno inviare, contestualmente alla domanda, il plico contenente le pubblicazioni che, se inviato, non verrà considerato valido ai fini della partecipazione alla valutazione comparativa.

Le commissioni non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione alla valutazione comparativa.

Nel caso di invio di un numero di pubblicazioni superiore a quello eventualmente indicato dall'art. 1 del presente bando, il candidato è escluso dalla procedura di valutazione.

Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato, nel termine e all'indirizzo previsti dal comma 1 del presente articolo non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: Decreto Rettorale, la Facoltà, la sigla, il titolo del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché cognome, nome e indirizzo del candidato.

Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l'Allegato «B» al presente bando.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 14 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale.

Il candidato che partecipa a più procedure di valutazione comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in cui sono pubblicate le commissioni giudicatrici, tante copie di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.

I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa non saranno restituiti da questa Amministrazione.

Art. 5

Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore.

Art. 6

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalità indicate nell'art. 2 della legge 3 luglio 1998 n.210 e nell'art. 3 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La partecipazione ai lavori delle Commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Art. 7

Ricusazione

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Il rigetto della istanza di riconsiderazione non può essere dedotto come causa successiva di riconsiderazione.

Art. 8 Prove d'esame

Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 12, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del Rettorato e delle Facoltà che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato.

Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in considerazione in ogni caso i seguenti criteri:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

A tal fine le commissioni faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- f) l'attività in campo clinico e con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati sostengono due prove scritte, una delle quali sostituibile con un prova pratica, ed una prova orale.

La prova orale è pubblica.

Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo è notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.

La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per sostenere le prove suddette, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Su titoli e pubblicazioni, sulle prove scritte, sulla prova orale di ciascun candidato, ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

È priva di effetti, al fine della conclusione della procedura, la deliberazione che individui un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve essere ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi dei vincitori previsti per quella procedura.

Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

Art. 9

Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio entro cui questa dovrà completare i lavori..

Art. 10

Documenti di rito

I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione comparativa dovranno presentare a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11

Nomina dei vincitori

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con decreto rettorale.

Art. 12

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è la Dott. Daniela TOSELLI, Ufficio Selezione Personale (Tel. 0532293344 – 0532293343 - 0532293336, Fax 0532293337, E-mail concorsi@unife.it).

Art. 13
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Ripartizione Personale dell'Università degli Studi di Ferrara e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato nominato in ruolo.

Art. 14
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3 luglio 1998, n.210 e il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Sede di Bologna – Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna- tel. 051-340449, telefax 051-341501 ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

L'avviso del presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale «Concorsi ed esami».

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo del Rettorato e reso disponibile anche al seguente indirizzo telematico: <http://www.unife.it/concorsi>.

Ferrara, 30 gennaio 2008

IL RETTORE

ALLEGATO "A"

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI FERRARA
Via Savonarola, 9
44100 - FERRARA

Il sottoscritto

COGNOME _____

(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)

NOME _____ CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. _____ IL _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO: _____

chiede di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l'assunzione di ricercatori universitari settore scientifico-disciplinare: _____, Facoltà _____ bandito con D.R. 30 gennaio 2008, n. 149.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

1. di essere nato in data e luogo sopra riportati;
2. di essere residente nel luogo sopra riportato;
3. la cittadinanza posseduta;
4. di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne:

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
(indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime)

I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero il mancato godimento degli stessi.

6. di non essere professore universitario di ruolo o ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale è presentata domanda (o in uno di quelli ad esso affini eventualmente indicati all'art. 1 del bando);

7. di non aver prodotto, oltre la presente, cinque domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori e professori universitari di ruolo ovvero di non aver prodotto, oltre la presente, quindici domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa esclusivamente per il reclutamento di ricercatori universitari i cui bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2008.

8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9. attuale posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani).

Eventuale indicazione riservata al portatore di handicap:

Il sottoscritto elegge il seguente recapito ai fini della valutazione comparativa:

COMUNE _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO: _____

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso

Il sottoscritto allega alla presente:

- 1) copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
- 2) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- 3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
- 4) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui all'art. 4 e nel numero massimo, ove previsto dall'art. 1 del bando.

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data _____

il dichiarante

ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL' ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)

Codice fiscale _____

nato a _____ prov. ____ il _____

residente a _____ prov. _____

indirizzo _____ C.A.P. _____

Telefono: _____

consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA:

Luogo e data _____

il dichiarante
